



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
Sede in Cuneo – Corso Nizza, 9 - tel. 0171697550 - fax 0171603693 -
reperibilità 3484539005

PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it
Capitale sociale € 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

ALAC

Prot. Uscita del 19/07/2019

Nr. 0000498



Preg.mo signor
Pier Giorgio Giacchino
domiciliato presso lo Studio legale
avv. Maria Pia Arisi
Via SS. Giacomo e Filippi, 19/A
16122 GENOVA

OGGETTO: Annullamento delle delibere dell'assemblea dei soci di ALAC s.p.a. in data 27 gennaio 2016 e in data 30 aprile 2018, relativamente alla nomina a Presidente del Consiglio d'Amministrazione del signor Giacchino Pier Giorgio, a seguito dell'accertamento della sussistenza di condizione d'inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 39/2013. Provvedimento nei confronti del Presidente il cui ruolo è stato dichiarato inconferibile, in applicazione dell'art. 20, comma 5°, del d.lgs. 39/2013.

scrivente Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 20, comma 5°, del d.lgs. 39/2013, in ordine alle dichiarazioni rese dal signor Pier Giorgio Giacchino in conseguenza della carica ricoperta, espone i fatti e le valutazioni che seguono.

L'annullamento degli atti di nomina

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 578 in data 13 giugno 2018 ha sancito l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. d) del decreto legislativo n. 39/2013, dell'incarico di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. nei riguardi del signor

Giacchino Pier Giorgio, che dalla data del conferimento dell'incarico e fino al 14 maggio 2018 ha ricoperto l'incarico di consigliere dell'Unione Montana Alta Langa.

La decisione si è basata sui due seguenti capisaldi:

A) Sull'incarico di provenienza – consigliere dell'Unione Montana Alta Langa (superiore a 15.000 abitanti)

ritenendo che il signor Pier Giorgio Giacchino possa essere qualificato come consigliere dell'Unione Montana, anche se in veste di delegato del titolare, Sindaco del Comune di Camerana.

B) Sull'incarico di destinazione – Presidente del Consiglio d'amministrazione di ALAC spa

ritenendo che l'incarico di Presidente del Consiglio d'Amministrazione di ALAC spa, in quanto membro del Cda e in considerazione degli ampi poteri gestionali attribuiti dallo statuto al Cda stesso, sia riconducibile alla definizione di cui all'art. 1 lett. l) del d.lgs. 39/2013 secondo cui *"per incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico,"* si intendono *"gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili..."*

A tale decisione ha fatto seguito il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione di ALAC S.p.A. in data 9 aprile 2019, con cui sono state annullate le due delibere dell'Assemblea dei soci in data 27 gennaio 2016 e in data 30 aprile 2018, nella parte in cui si è provveduto all'elezione (e con la seconda alla riconferma) del signor Giacchino Pier Giorgio a Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Scattando contemporaneamente i due fattori interpretativi (A e B), la dichiarazione resa da parte dell'ex Presidente signor Pier Giorgio Giacchino in data 1/2/2016, a seguito della sua nomina, laddove asserisce *"di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità e ineleggibilità previsti dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39..."*, risulterebbe non conforme alla realtà.

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui al citato art. 20, comma 5°, lo scrivente RPC ha inoltrato comunicazione di avvio di procedimento al signor Pier Giorgio Giacchino, invitandolo a presentare eventuali memorie difensive entro venti giorni. Una memoria è pervenuta in data 4 giugno 2019 da parte dell'avv. Maria Pia Arisi del foro di Genova, in forza di procura speciale. Un'integrazione della precedente comunicazione venne

fatta pervenire dall'RPC all'avv. Arisi con lettera in data 27 giugno 2019, ricevendone risposta, in forma di ulteriore memoria, in data 4/7/2019.

Le competenze del R.P.C.

La competenza dell'RPC ad adottare le misure sanzionatorie nei confronti dei "nominanti" (art. 18 d.lgs.39/2013) e del "nominato" (art. 20 d.lgs.33/2013) è funzione pacificamente riconosciuta.

Non è invece agevole ricavare dalle norme del d.lgs.39/2013 se, all'atto dell'assunzione del provvedimento sanzionatorio, sia necessario accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 si limita sinteticamente ad affermare che *"la dichiarazione mendace...comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico...per un periodo di 5 anni."*, senza specificare se tale mendacio debba essere doloso o meno. In mancanza di previsioni normative espresse, allo scrivente non resta che riferirsi ai pronunciamenti di ANAC in materia ed ai principi affermati dalla giurisprudenza.

Il provvedimento ANAC di riferimento è la delibera n.833/2016, nel cui ambito l'argomento viene affrontato in modo articolato e "sofferto". Il dato di partenza è la considerazione che *"l'elemento psicologico del dichiarante non è preso in considerazione dal legislatore, il quale...collega alla dichiarazione mendace...l'inconferibilità di qualsiasi incarico tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni"*.

Tuttavia, nel prosieguo del ragionamento vengono sviluppate da ANAC due considerazioni che inducono lo scrivente a ritenere fondata la tesi opposta.

A) ANAC afferma che *"in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione"* le Pubbliche Amministrazioni, prima di conferire gli incarichi dovrebbero *"accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare...A quel punto sarà onere dell'amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità...Inoltre* (e questo si ritiene opportuno sottolineare per lo specifico caso in esame) *l'inclusione nel suddetto elenco anche di incarichi*

che rendono inconfessabile quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la mala fede dell'autore della dichiarazione". Per conseguenza se – secondo la stessa ANAC – la presentazione da parte dell'interessato dell'elenco completo degli incarichi rivestiti esclude di per sé la consapevolezza del mendacio e quindi la configurabilità del dolo, pare allo scrivente di poter legittimamente ricavare che la dichiarazione non conforme alla realtà, resa in quel contesto, non sia sanzionabile. E, per conseguenza, che l'applicazione della sanzione prevista dal citato art. 20, comma 5°, debba essere preceduta dalla verifica circa l'esistenza in concreto del dolo.

B) Con riferimento alla sanzione di cui all'art. 18 del d. lgs, 39/2013 (trattata dal legislatore negli stessi termini "scarni" usati per l'art. 20), ANAC afferma che *"se nessuna indagine dell'elemento soggettivo fosse richiesta all'RPC nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato, ci troveremmo di fronte ad un procedimento incostituzionale per contrasto con i principi di razionalità e parità di trattamento con altre sanzioni amministrative applicabili in via generale in base all'art. 12 della legge 689/81 e per violazione del diritto di difesa e del principio di legalità dell'azione amministrativa di cui agli articoli, rispettivamente 24 e 97 Cost.; non solo ma detto procedimento si porrebbe in evidente contrasto anche con i principi della convenzione EDU, in particolare, con l'art. 6 di detta Convenzione, secondo l'interpretazione che più volte ne ha dato la Corte di Strasburgo".*

Di fronte all'imprescindibilità di tali principi, tuttavia, ANAC esita ad affermarne espressamente l'estensibilità all'art. 20, 5° comma, del d. lgs 39/2013: si arresta lasciando l'operatore in un vuoto logico-interpretativo.

Per converso, in campo giurisprudenziale pare trovare conferma l'obbligo, o almeno la possibilità, di accertare l'elemento psicologico del soggetto che ha reso la dichiarazione inveritiera. ANAC stessa riconosce l'esistenza una giurisprudenza costante, secondo la quale l'irrogazione di una sanzione amministrativa presuppone sempre l'accertamento dell'elemento psicologico (art. 3 legge 689/1981) in capo all'autore della violazione. Solo per citare i pronunciamenti più recenti: Cassazione sez. VI, sentenza 13.5.2019, n. 12629 e sez. II, sentenza 31.7.2018, n. 20219 circa *"l'esimente della buona fede"*. E la sanzione prevista dall'art. 20, comma 5°, del d.lgs. 39/2013 non può definirsi se non come una sanzione amministrativa di natura afflittiva, riconducibile, quindi, alle prescrizioni della legge 689/1981. Anzi - secondo

recentissima giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 63/2019) - considerando l'elevata "carica afflittiva" della sanzione in questione, questa, seppur "*formalmente amministrativa*" assume natura "*sostanzialmente penale*". E se tale fosse la natura della sanzione di cui al citato art. 20, comma 5°, a maggior ragione non potrebbe essere irrogata dall'Amministrazione senza prima accertare l'elemento psicologico.

La dichiarazione non veritiera

La dichiarazione sulla quale si appunta il rilievo di non conformità alla realtà è quella rilasciata in data 1/2/2016, in forma di autocertificazione, dal signor Pier Giorgio Giacchino, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, d. lgs 39/2013, successivamente alla sua nomina a Presidente del Consiglio d' Amministrazione di ALAC S.p.A. nell'Assemblea del 27 gennaio 2016, laddove afferma *"non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità e incompatibilità previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 s.m.i., come richiamato dall'art. 13 dello Statuto sociale"*.

Una dichiarazione "oggettivamente" non conforme alla realtà, alla luce del combinato disposto di due passaggi interpretativi di ANAC, ma non necessariamente tale se la si colloca nel suo corretto contesto temporale. La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20, comma 1°, deve essere, poi, correlata con il curriculum vitae depositato precedentemente dal signor Giacchino, in qualità di candidato alla carica. In questo documento il signor Giacchino evidenzia di essere *"dal 2014 Assessore al Comune di Camerana e "Pubblico Amministratore Delegato dell'Unione Montana Alta Langa" per la conquista del danno ambientale a favore dei 16 Comuni di prossimità al Sito di Interesse Nazionale dell'ACNA di Cengio"*.

L'esame contestuale dei due documenti, ed una minima analisi di carattere psicologico, permettono di giungere alle deduzioni che seguono.

1. Il messaggio primario che, con orgogliosa enfasi, il curriculum intendeva trasmettere era l'impegno per l'ottenimento degli indennizzi a seguito del danno ambientale subito dalla zona. Il signor Pier Giorgio Giacchino è stato, nei trascorsi decenni, un noto politico locale che ha caratterizzato il proprio impegno nelle battaglie a difesa dell'ambiente contro le produzioni inquinanti dell'ACNA di Cengio. Battaglie che hanno comportato la chiusura dello stabilimento e la realizzazione da parte dello Stato di una delle più impegnative opere di bonifica territoriale. La delega conferitagli nell'Unione

dell'Alta Langa, aveva lo scopo di concedergli una tribuna per poter seguire le ultime trattative, tuttora in corso, a chiusura di una lunga vicenda con risvolti giudiziari ancora aperti. La delega veniva palesemente intesa come mezzo formale per potersi esprimere a nome dell'intera zona su quello specifico argomento. È ipotizzabile che nelle valutazioni del signor Giacchino quel ruolo (così limitatamente inteso) non apparisse come "incarico di provenienza" e conseguente motivo di incompatibilità per ulteriori cariche.

2. Dove, in parte, si deve convenire con la "memoria" dell'avvocato Maria Pia Arisi è circa l'interpretazione sull'inconferibilità dell'incarico di destinazione. Allo scrivente non compete disquisire sulla fondatezza dell'interpretazione adottata da ANAC con la deliberazione n. 578 in data 13 giugno 2018 in merito alla portata dell'art. 1, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 39/2013; interpretazione che l'avv. Arisi contesta tuttora in sede di impugnativa presso il T.A.R. del Lazio, in opposizione al provvedimento di annullamento delle nomine assembleari assunto da parte del sottoscritto.

All'RPC di ALAC interessa, invece, accertare se alla data in cui venne resa la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità (1/2/2016) era plausibile ritenere che un Presidente di società partecipata da Pubblica Amministrazione, privo di deleghe gestionali dirette, non incorresse nell'inconferibilità, indipendentemente dall'incarico di provenienza. Ebbene, lo scrivente ha tratto il convincimento che, all'epoca, l'interpretazione prevalente dell'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. 39/2013, presso le amministrazioni locali, fosse appunto quella data dallo stretto significato letterale. Se ne traeva fondamento da una primigenia delibera ANAC n. 47 del 27 giugno 2013 e da un'ulteriore delibera ANAC (coeva con il primo provvedimento di nomina) n. 164 in data 17/2/2016. A quelle delibere fecero da corollario il fascicolo ANAC UVMAC/520/2015, nel caso della presenza di un direttore con funzioni gestionali e operative (come in ALAC spa), la FAQ9/6/16 punto 7.8, il fascicolo ANAC UVMAC/248/2016. Conforme orientamento giurisprudenziale si trovava nella sentenza TAR Lazio, Latina, Sez. I, n.613/2015. Pure il Consiglio di Stato (sez. V, 28/9/2016, n.4009), affermò che per integrare l'ipotesi di inconferibilità *"non fosse sufficiente che l'incarico da conferire fosse quello del Presidente di un Ente pubblico o di un Ente privato in controllo pubblico"*, essendo al contrario necessario che tale

incarico *“fosse altresì connotato dall’attribuzione di “deleghe gestionali dirette””*. Inoltre, a parere dello scrivente, vi è un atto massimamente rivelatore: l’atto di segnalazione n. 4, del 10 giugno 2015 al Governo e al Parlamento da parte di ANAC. Al paragrafo 15 si fornisce la seguente raccomandazione: *“Adottare un criterio coerente per la definizione di “amministratore” negli enti pubblici (economici e non) e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Il criterio attuale risulta da una norma monca e del tutto incomprensibile (la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lettera l)). Si propone di considerare, ai fini dell’inconferibilità, tutte le posizioni negli organi di governo: non solo Presidente e amministratore delegato, ma anche componenti degli organi collegiali (consigli di amministrazioni o equivalenti, comunque denominati)”*. La raccomandazione non è stata a tutt’ora accolta, né dal Governo, né dal Parlamento; vi si è dato, invece, seguito per via interpretativa con la sentenza del Consiglio di Stato in data 11 gennaio 2018.

Vi è un ulteriore argomento a favore della tesi che, a quella data, l’interpretazione letterale fosse quella corrente: la posizione della Dirigente-RPCT dr.ssa Cinzia Bossa. Avendo sotto gli occhi, chiaramente esibiti, tutti i termini della questione, non ebbe ad avanzare alcun rilievo, se non a distanza di venti mesi, formulando “un quesito”, in forma talmente dubitativa da non ritenere necessario palesarlo agli Organi della sua Società.

3. Se vogliamo restringerci al solo significato “oggettivo” dei due documenti in esame, non possiamo negare che il curriculum inequivocabilmente denuncia la “carica di provenienza”. La stessa Dirigente di ANAC, redattrice della comunicazione dell’“avviso di procedimento circa la possibile ipotesi di inconferibilità”, alla pagina 2, par.1, lett. a), scrive testualmente: *“In base a quanto comunicato dal RPC della società ALAC spa e a quanto rilevato dal curriculum vitae presentato dall’interessato, Pier Giorgio Giacchino, in occasione della sua candidatura...l’incarico di provenienza corrisponde a quello di consigliere dell’Unione Montana Alta Langa...”* (la sottolineatura è dello scrivente). Si è materializzato, cioè quel caso ipotizzato da ANAC nella delibera 833/2016, in cui l’inclusione nel curriculum *“... anche di incarichi che rendono inconferibile quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la malafede dell’autore della dichiarazione”*.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità resa dal signor Giacchino in data 1/2/2016, secondo l'interpretazione corrente in quel preciso periodo tra gli amministratori ed i funzionari preposti al controllo (cioè, conferibilità dell'incarico di Presidente senza deleghe gestionali dirette, indipendentemente dalla carica di provenienza), può essere ritenuta veritiera: non veritiera se si vogliono far riverberare retroattivamente su quella dichiarazione gli effetti di una interpretazione maturata nel biennio successivo. Ma, anche qualora non si volesse aderire a questa seconda tesi, la chiara e preventiva comunicazione dell'incarico di provenienza in sede di curriculum, porta ad escludere che nell'autore della dichiarazione in esame vi fosse consapevolezza del mendacio e conseguente dolo.

Le dichiarazioni successive

Nel corso dello svolgimento dell'incarico da Presidente sono state rese dal signor Giacchino le ulteriori dichiarazioni che vengono analizzate di seguito.

In data 15 febbraio 2017 venne prestata la dichiarazione annuale prevista dall'art. 20, comma 2°, del d. lgs 39/2013, circa l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dal decreto. Sotto quel profilo la RPC dell'epoca non sollevò alcun rilievo e non pare allo scrivente che ve ne fosse motivo.

Un'ultima dichiarazione venne resa dal signor Giacchino in data 15/5/2018, cioè successivamente all'avvio del procedimento da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In proposito l'avv. Maria Pia Arisi – prima di argomentare nel merito - rileva come tale dichiarazione non risulti protocollata, né pubblicata sul sito (come richiesto dall'art. 20, 3° comma, del d.lgs. 39/2013), pur reperendosi nello specifico fascicolo. Sottolinea, oltre alla mancanza formale, il carattere di "ultroneità" del documento, considerando i fatti che lo hanno preceduto e gli "accadimenti" che si sono succeduti a brevissimo termine. Lo scrivente ha constatato che la dichiarazione in argomento è stata formata e sottoscritta dall'interessato, è reperibile nel fascicolo inerente all'argomento, ma non è

iscritta a protocollo, come si usa indifferentemente per tutte le dichiarazioni, e non è pubblicata sul sito, condizione indispensabile per l'acquisizione di efficacia dell'incarico (art. 20, 4° comma). Nel dubbio, lo scrivente preferisce analizzarne il contenuto, inserendolo – secondo il suggerimento dell'avv. Arisi – nell'ambito degli "accadimenti" che lo precedettero e lo seguirono.

In data 30 aprile 2018 l'Assemblea dei soci rinnovò al signor Pier Giorgio Giacchino la carica di Presidente, avendo come riferimento il curriculum presentato nel biennio precedente, immutato ed incontestato. La conoscenza e la valutazione della portata della recentissima sentenza del Consiglio di Stato n.126 del 11.1.2018, non era ancora di dominio comune tra gli amministratori, forse tra i tecnici. Ma anche in questa circostanza la dirigente-RPCT nulla eccepì. Per converso, i componenti dell'Assemblea non poterono non valutare l'accresciuta importanza che il nuovo d.lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) attribuisce al conferimento di deleghe al Presidente, allorché ne attribuisce la competenza obbligatoriamente all'Assemblea (art. 11, comma 9, lett. a). L'Assemblea di ALAC spa, infatti, non le conferì.

Il 10 maggio 2018 pervenne da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la comunicazione di avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità dell'incarico di Presidente.

Il signor Giacchino sostenne fin dall'inizio l'infondatezza dei rilievi mossigli, tanto per quanto riguarda la carica di provenienza, quanto quella di destinazione. Il tutto giuridicamente argomentato dalla sua patrocinatrice, avv. Maria Pia Arisi, nelle controdeduzioni trasmesse ad ANAC in data 24 maggio 2018, e così nelle memorie presentate in tutti i successivi passaggi procedurali ed in ultimo nella causa tuttora pendente presso il TAR del Lazio, contro il provvedimento di annullamento delle delibere di nomina assunto dallo scrivente.

In questo contesto, il signor Giacchino dismise la delega presso l'Unione Montana dell'Alta Langa, come da presa d'atto del Sindaco di Camerana in data 14 maggio 2018. In data 15 maggio 2018 rese la dichiarazione in argomento. In data 2 luglio 2018 – respinte le controdeduzioni - ANAC

assunse la delibera di inconferibilità della carica. In data 16 luglio 2018 il signor Pier Giorgio Giacchino comunicò al Vice Presidente di ALAC spa la sua indisponibilità a proseguire nelle funzioni di Presidente “per un periodo di tempo non preventivabile”, invitandolo ad assumere le funzioni vicarie ai sensi dell’art. 13, comma 10, dello Statuto. In data 20 luglio 2018, il Consiglio d’Amministrazione formalizzò il passaggio di competenze. Da tale data il signor Giacchino interruppe qualsiasi rapporto con la Società.

Possiamo venire adesso, all’analisi della dichiarazione resa in data 15 maggio 2018, ai sensi dell’art.20, comma 1, del d.lgs.39/2013, particolarmente laddove dichiara di “*non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità*”.

La dichiarazione, in questo frangente, è palesemente assunta dal signor Giacchino sulla base del suo convincimento circa la conferibilità dell’incarico in assenza di deleghe gestionali, tesi conclamata dal suo avvocato nelle controdeduzioni all’ avviso di procedimento di ANAC e resa nota a tutti i componenti degli organi societari. La rimessione della delega presso l’Unione Montana, invece, raggiunge il solo scopo di dimostrare lo scarso rilievo sostanziale che l’incarico rivestiva per il signor Giacchino. È certo che, alla data della dichiarazione, i termini della questione erano noti a tutti gli assemblearisti, essendo stati destinatari dell’avviso di procedimento contenente i rilievi ipotizzati da ANAC, ed era altrettanto chiaro che quella dichiarazione si basava su una tesi contrapposta. Attribuire alla dichiarazione resa dal signor Giacchino in data 15 maggio 2018 un intento di mendacio, nell’ambito di una vicenda che si sviluppa alla luce del sole, non risponde ad un giudizio logico. Non è possibile ravvisare l’intento doloso di trarre in inganno i soci nominanti, allorché questi erano ormai in possesso di tutti i termini della questione. Sulla buona fede del soggetto depone ancora il fatto che, alla ricezione della deliberazione di inconferibilità assunta da ANAC (2 luglio 2018), rimise immediatamente le sue competenze nelle mani del Vice Presidente (16 luglio 2018). E ciò, nonostante la sua opposizione al provvedimento, che sostenne in tutte le fasi del procedimento e tuttora presso il TAR del Lazio.

In conclusione, si può ricavare che quella dichiarazione venne redatta nel pieno convincimento delle proprie ragioni, ma con la cautela di ufficializzarla

nel momento in cui ANAC le avesse accolte. Le ragioni non vennero accolte e la dichiarazione non fu pubblicata.

Le richieste contenute nella memoria

In conclusione della memoria di risposta all'avviso di avvio di procedimento sanzionatorio, l'avv. Maria Pia Arisi, oltre alla richiesta – in via subordinata – di riconoscere l'inesistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 20, comma 5°, del d.lgs. 39/2013, richiede - in via principale – che venga riconosciuto da parte dello scrivente l'insussistenza di una situazione di inconferibilità all'atto della nomina, dichiarando, conseguentemente, validi ed efficaci gli atti di conferimento dell'incarico del 26 gennaio 2016 e del 30 aprile 2018, ed assumendo il conseguente atto di rettifica rispetto al provvedimento di annullamento delle nomine assunto in data 9 aprile 2019. Si ritiene di non poter aderire a quest'ultima richiesta, poiché l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa nel senso che il potere di accertamento attribuito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 39/2013 *“si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici”* ed il conseguente provvedimento del RPCT assume veste di atto vincolato.

Per tutti questi motivi

IL R.P.C.T. di ALAC spa

DECIDE

Di non ritenere che la dichiarazione resa dal signor Pier Giorgio Giacchino ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs.39/2013, in data 1/2/2016, possa intendersi mendace, non riscontrandosi gli elementi della malafede e, quindi, del dolo;

Di ritenere che analoga dichiarazione resa in data 15 maggio 2018, oltre a non essere stata ufficializzata con l'iscrizione a protocollo e la pubblicazione sul sito di ALAC spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, commi 3° e 4°, del d.lgs. 39/2013, non possa essere intesa come mendace in quanto priva dell'elemento psicologico, cioè della volontà di trarre in inganno.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al signor Pier Giorgio Giacchino, la sua pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Cuneo, 19/7/2019


Il R.P.C.T. di ALAC spa
(Pietro Pandiani)
